

Nel corso dell'audizione del 12 gennaio scorso sul disegno di legge recante misure di tutela del lavoro autonomo (C4135) Confcommercio Professioni ha avuto modo di esprimere la propria approvazione per le proposte volte a favorire la crescita di tutte le professioni in cui il capitale umano qualificato è riconoscibile, risponde alle esigenze di consumatori ed imprese e crea valore. La costante riduzione di reddito delle categorie economiche professionali va affrontata anzitutto, come noi sosteniamo da tempo, attraverso politiche di supporto dal lato della competitività e della redditività, anche in relazione alle mutevoli prospettive occupazionali.

In dettaglio si segnalano i principali contenuti della posizione di Confcommercio Professioni sul provvedimento, rappresentata nell'audizione parlamentare.

RITARDI DI PAGAMENTO

Per quanto riguarda, in particolare, la disciplina sui ritardati pagamenti, appare positiva la scelta compiuta dal disegno di legge di estendere la tutela contro il ritardo nei pagamenti a favore di tutti i lavoratori autonomi quale indispensabile tutela che riguarda qualunque forma di prestazione di un'opera o di un servizio dietro corrispettivo, a prescindere dalle specifiche caratteristiche del prestatore di servizi.

Per questo abbiamo accolto con favore l'estensione della previsione ai rapporti con le pubbliche amministrazioni, frutto di una modifica approvata al Senato e da noi stessi sollecitata.

ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA E COMPENSI

Il testo del ddl estende ai rapporti contrattuali dei lavoratori autonomi le disposizioni dell'art. 9 della legge n. 192 del 1998, in tema di abuso da parte di imprese dello stato di dipendenza economica.

Anche se apprezza l'intento che ha spinto all'introduzione di questa nuova previsione, Confcommercio Professioni rileva alcune criticità che ne rendono problematica e incerta l'applicazione. Vanno affrontate comunque le questioni legate alla difficoltà di negoziazione dei compensi quando c'è forte asimmetria di posizioni tra le parti del contratto. Questo avviene principalmente nel rapporto con la pubblica amministrazione

DELEGA AL GOVERNO PER ATTI PUBBLICI

Nel testo licenziato dal Senato, l'art. 5 prevede che attraverso decreti legislativi siano individuati atti pubblici che potrebbero essere delegati ai professionisti, nonché semplificazioni relative a compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati a anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

La previsione è limitata alle professioni organizzate in ordini e, trattandosi di norma di delega, occorre attendere i decreti delegati per valutarne appieno i contenuti e comprendere l'impatto.

CONGEDI PARENTALI

In tema di trattamento economico per il congedo parentale, un importante passo in avanti è poi stato fatto con la disposizione che all'art. 7 prevede sia l'estensione del trattamento anche ai lavoratori padri iscritti alla gestione separata dell'INPS, sia l'ampliamento della durata di fruizione della prestazione. Quest'ultima passa dal periodo massimo attualmente previsto (tre mesi entro il primo anno di vita del bambino) a quello di sei mesi entro i primi tre anni di vita, (con l'ulteriore precisazione che i trattamenti fruiti non possano comunque superare per entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi).

Le richieste di Confcommercio Professioni riguardano l'opportunità di prevedere che i tre mesi di contribuzione, necessari per ottenere la prestazione, siano calcolati con riferimento ad un periodo più ampio degli attuali 12 mesi, ad esempio aumentando tale periodo a 18 mesi.

Tale modifica è motivata dal fatto che il periodo di 12 mesi potrebbe coincidere con un calo di reddito del lavoratore autonomo, con conseguente difficoltà di raggiungere il requisito minimo dei tre mesi di contributi accreditabili.

DEDUCIBILITÀ SPESE FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

IL DDL stabilisce che le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento professionale (corsi, *master*, convegni e congressi), che oggi sono fiscalmente deducibili nella misura del 50%, divengano interamente deducibili entro il limite annuo di 10 mila euro. Poiché la norma fa esplicito riferimento alle sole spese di iscrizione, verrebbero escluse le spese di viaggio e soggiorno che vanno ricomprese.

La nuova norma, inoltre, prevede la deduzione fiscale integrale per i servizi di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, entro il limite massimo annuo di 5 mila euro. Essa riguarderà certamente soprattutto quelle categorie di lavoratori autonomi alle quali la legge impone particolari obblighi di aggiornamento professionale. Ma anche per le professioni disciplinate dalla legge n. 4 del 2013 questa rappresenta una misura importante, che può senz'altro aiutare i professionisti ad accrescere e mantenere costantemente aggiornato, il bagaglio delle proprie competenze, ottenendo le attestazioni e certificazioni utili a renderli riconoscibili ed identificabili da committenti e consumatori.

Confcommercio professioni ritiene pertanto che, al fine di valorizzare le attività delle associazioni professionali *ex lege* 4 del 2013, sarebbe opportuno introdurre – nel limite massimo di deducibilità di 5.000 euro indicato per i servizi di certificazione delle competenze – anche le spese sostenute per ottenere le attestazioni di qualificazione dei servizi offerti dai professionisti ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, nonché le spese sostenute per acquisire certificazione delle professioni in base alla normativa tecnica UNI rilasciata da organismi di certificazione accreditati ACCREDIA, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge.

SPORTELLO LAVORO AUTONOMO APPALTI PUBBLICI E FONDI EUROPEI

Da accogliere con favore le misure per l'orientamento, la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi (SPORTELLI PER IL LAVORO AUTONOMO PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO), nonché misure dirette a favorire il loro accesso agli appalti pubblici e l'equiparazione dei lavoratori autonomi alle PMI per l'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

E' stata recepita una nostra istanza che al fine di consentire la partecipazione ai bandi e di concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, riconosce ai soggetti che svolgono attività professionale – a prescindere dalla forma giuridica rivestita – la possibilità di:

- a) costituire reti di esercenti la professione anche miste con imprese;
- b) costituire consorzi stabili di professionisti;
- c) costituire associazioni temporanee professionali.

Si tratta di una previsione che potrebbe essere ulteriormente rafforzata pensando alla possibilità di intervenire sulla disciplina delle società di professionisti, per consentirne forme miste, aperte, cioè, anche ai lavoratori autonomi non organizzati in ordini professionali.

PENSIONE SUPPLEMENTARE E SUPPLEMENTO DI PENSIONE DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

La normativa vigente prevede che i pensionati del Fondo lavoratori dipendenti possano ottenere un supplemento di pensione, se continuano a versare all'INPS, nelle varie gestioni, i contributi per periodi di lavoro successivi alla decorrenza della stessa, a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento di pensione.

Per un vulnus normativo questa previsione non esiste per i pensionati della gestione separata che continuano a versare contributi presso altre gestioni (lavoratori dipendenti o gestioni autonome dopo il pensionamento). Occorre pertanto intervenire per modificare le gestioni dell'AGO e consentire anche ai pensionati della gestione separata -la possibilità di ottenere un supplemento di pensione e, nell'immediato, andrebbe comunque effettuata una modifica normativa che consenta quantomeno la possibilità di ottenere una pensione supplementare

SEMPLIFICAZIONI FISCALI: AUTONOMA ORGANIZZAZIONE

Appare fondamentale definire, anche alla luce delle ultime sentenze della Corte di Cassazione (si veda, da ultimo, la Sentenza, a Sezioni Unite, n. 9451 del 10 maggio 2016), in modo inequivocabile le caratteristiche dei lavoratori autonomi che sono esclusi dal pagamento dell'IRAP per l'assenza dell'autonoma organizzazione. L'esenzione è tutt'altro che chiara, lasciando molti lavoratori autonomi nel dubbio di rischiare, non pagando il tributo con tutte le incertezze del caso, oppure di pagare per poi presentare istanza di rimborso.

ACCESSO AL CREDITO E CONFIDI

Le richieste di Confcommercio Professioni sono volte ad ottenere il superamento di distinzioni e appesantimenti burocratici che determinano incertezze nell'accesso al credito dei professionisti, con particolare riferimento anche all'operatività dei Confidi.